



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 32989 DEL 13 LUG. 2021

Oggetto: Interventi di sicurezza urbana stagione estiva 2021.

IL SINDACO

Premesso che, durante la stagione estiva, si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della movida e che è necessario, in un'ottica di equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, adottare misure urgenti volte a garantire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago nelle aree private e pubbliche, precisando che tali misure sono adottate nel quadro delle attività di prevenzione in relazione alla stagione estiva 2021 e alla connessa maggiore affluenza di persone concentrate nelle ore serali, allo scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità, anche in considerazione di gravi atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone;

Richiamata la convocazione dell'UTG/Prefettura di Ragusa con la quale S.E. sig. Prefetto ha convocato, presso il Palazzo di Città di Modica apposito Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica per trattare l'argomento in oggetto;

Richiamata, altresì, la nota prefettizia avente ad oggetto "Direttive ministeriali concernenti lo svolgimento di eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento durante la stagione estiva 2021";

Preso atto delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, tenutasi presso la sede dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;

Considerato che nella predetta riunione è emersa, su sollecitazione del Prefetto, la necessità di adottare, nelle redigende ordinanze sindacali, regole uniformi di comportamento per tutti i Comuni facenti parte del Libero Consorzio comunale di Ragusa;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente emanare apposita ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., avente ad oggetto la regolamentazione, in coincidenza della stagione estiva 2021 e fino al 18 settembre 2021, delle sotto indicate fattispecie:

- 1) prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione;
- 2) pianificazione della strategia di sicurezza in relazione agli eventi;
- 3) misure per pubblici esercizi;

Richiamato il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017, avente ad oggetto “Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Richiamati, in particolare, gli artt. 50 e 54 Dlgs n. 267/2000, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Richiamato il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773, con particolare riferimento all'art.9 e all'art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. con L. n. 48/2017;

Richiamata la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, nonché i seguenti atti normativi:

-D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”

-D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

-D.P.C.M. 05.12.1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

-Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”

-D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto d'indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico”

-D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana.”

-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”

-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03 2013, n.59 “ Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

D.Lgs.17/02/2017 n.41 “ Disciplina Macchine Rumorose operanti all'aperto”;

D.Lgs 17/02/2017 n.42 “Disciplina Rumore Ambientale”;

Richiamata la L. 689/1981e smi;

Letto il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, di semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulpis e dal Regolamento di esecuzione di cui all'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp e, conseguentemente, ha eliminato l'obbligo per i titolari di pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;

Dato atto che la presente ordinanza è stata trasmessa al Prefetto di Ragusa e che non sono pervenuti nei termini rilevati;

Accertata la propria competenza sull'adozione delle seguenti misure, si dispone quanto segue:

1) AZIONI URGENTI DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

Premesso che il fenomeno dell'abusivismo commerciale, principalmente perpetrato sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Municipale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento;

Rilevato che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza il violatore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.Lvo n. 114/98 (artt. 28 e 29);

Atteso che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, questi ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti e l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;

Tenuto conto che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto;

Rilevato, altresì, che l'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00 qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

Considerato altresì la Polizia Municipale e le forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura collaborano per un'intensa e continua azione di contrasto al commercio abusivo;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, non solo sull'arenile del litorale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed

incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale, ma anche evitando la reiterata sosta di roulotte o simili del centro abitato ed in particolare in Piazza Mediterraneo, Piazza Antonello da Messina, Piazza Donatello, Lungomare Buonarroti, Corso Mediterraneo, a Marina di Modica, Piazza Santa Chiara e Lungomare Regilione, a Maganuco, e nel centro cittadino;

Verificato che, spesso i venditori abusivi occultano merci nelle pertinenze delle attività balneari ed economiche nonché nelle roulotte o mezzi simili;

Rilevato che:

- le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia;
- è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull'arenile, con furgoni e veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;
- le predette modalità di trasporto e detenzione, pertanto, devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
- i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;
- i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni o altri contenitori o con la merce indosso sono cause di frizioni con i residenti delle zone interessate al fenomeno e con gli operatori commerciali regolari, con i titolari dei pubblici esercizi, con i bagnini e con altre categorie produttive, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;
- = il prolungamento della sosta genera forme di bivacco lesivo del decoro urbano;

Verificato che spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non è dotata delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che questo visto l'alto numero di prodotti scambiati può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;

Considerato che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana;

Vista l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;

ORDINA

Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante.

E' vietata a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.L.vo n. 114/98 (per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

È inoltre vietato in particolare sull'arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Art. 2 – misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.

E' fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra citate, sarà disposta, se l'esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell'attività a partire dal decimo giorno l'accertata violazione.

Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell'Ordine risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva.

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dell'arenile sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altri piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell'ordine che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto-conservazione - scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo

accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,...), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale.

Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge.

Art. 5 – Misure in materia di viabilità a Marina di Modica

Su tutte le strade di Marina di Modica e di Maganuco, nonché su tutte le strade limitrofe ed intersecanti con le due frazioni balneari, è fatto divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Il divieto di sosta e la fermata, compreso il pernottamento a bordo, dei caravan, autocaravan, camper e di altri veicoli comunque attrezzati per tale destinazione ed uso, e delle vetture con caravan al seguito su tutte le strade, piazze, aree pubbliche e suoli comunali in genere, nonché sulle strade, piazze ed aree private soggette ad uso pubblico e non fisicamente delimitate, permanentemente (0-24), salvo le aree appositamente attrezzate e, comunque, a far tempo dalla data di adozione della presente ordinanza per tutta la stagione turistica estiva e sino al 18 settembre 2021.

2) AZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA: DIVIETO VENDITA IN BOTTIGLIA. DISCIPLINA VENDITA E CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, SPECIE AI MINORI. INTENSIFICAZIONI CONTROLLI VIABILITA'.

Premesso che:

– nell'ambito delle politiche di animazione nel territorio prevalentemente turistico del Comune di Modica, si collocano iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività di intrattenimento occasionale;

– tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici e privati tra persone diverse per fasce di età, genere ed interessi, che nel tempo hanno fatto di quei luoghi di aggregazione il punto nevralgico della movida serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando, come accertato,

disagio ai cittadini del luogo ed ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico ed in parchi e aiuole;

– è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e all'incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne, nel periodo estivo e, conseguentemente, si ritiene pertanto debba essere compiuta un'efficace regolamentazione;

– i fenomeni sopra descritti interessano l'intero territorio Comunale, anche se in maniera più marcata sono stati segnalati nella località di Marina di Modica, Maganuco e Modica Centro e Frigintini;

– l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente sono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;

– queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbano, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando oltretutto l'esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività;

-durante la stagione estiva vi è un notevole incremento del transito veicolare e, conseguentemente, occorre procedere all'intensificazione dei servizi, specie di viabilità, da parte della Polizia Municipale, nonché in materia di sicurezza urbana;

Accertato che:

– l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale aspetto, sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi all'uopo svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori, bottiglie e/o bicchieri di vetro;

– l'uso di alcol è una delle maggiori cause di sinistri stradali e che la presenza in sito di rifiuti urbani quali bottiglie di vetro, plastica e in lattina, comporta un evidente impatto ambientale per la presenza di rifiuti decadenti dall'utilizzo degli avventori, nonché la necessaria e successiva attività di raccolta e pulizia del suolo;

– i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati,

nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

– anche per tale situazione, appare necessario un incremento del servizio della Polizia Locale, soprattutto in orario serale e notturno, nell'intento di prevenire ed eventualmente contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, anche alla luce delle risultanze del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica;

Ritenuto necessario, provvedere:

– per contrastare le problematiche relative all'abbandono di contenitori-bottiglie di vetro o di latta e /o bicchieri di vetro, vietando la vendita (per asporto) in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.) durante la fascia oraria che va dalle ore 21.00 alle ore 07.00 anche al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande e di alcolici, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini;

– dettando apposite direttive in ordine ai servizi di Polizia Locale in conformità a quanto disposto dalla L. n. 65/1985 e L.R. n. 17/1990;

Visti:

– l'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz'altro vieta la forma itinerante;

– l'art. 30, comma 5 del D.lgs. 114/98 che vieta la somministrazione di alcolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi;

– gli artt. 689 e 690 e 691 del Codice penale che vietano, rispettivamente agli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente, ed a chiunque la determinazione in altri dello stato di ubriachezza e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

– l'art. 23 della L. 7 luglio 2009, n. 88, "in conformità alle linee d'indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol", ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche);

– l'art. 14 ter della L. 30 marzo 2001, n. 125 s.m.i. il quale prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi;

-art. 100 TULPS secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 TULPS.

- art. 50 e 54 Dlgs 267/2000 smi;

ORDINA

1) **Regolamentazione vendita e consumo bevande in bottiglie di vetro.**

a) Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non che operano nel territorio del Comune di Modica:

– il divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta, dalle ore 21.00 alle ore 07.00;

– l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

– l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;

– di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

– di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

– di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio, la somministrazione di bevande e alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali, ovvero potranno vendere le bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo.

b) a chiunque operi nel Comune di Modica:

– il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori di vetro, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o plastica e lattine che pregiudicano il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica ed urbana dalle ore 21,00 alle ore 07,00, nonché il divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Modica, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

Dare atto che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety. Oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste in materia, per inosservanza della predetta ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00. Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

2) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie:

- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;

- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 giorni a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi);

È prevista, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle

3) Intensificazioni servizi in materia di viabilità Polizia Locale

Tenuto conto di quanto previsto nella presente ordinanza, il Comandante della P.M. è tenuto a procedere all'intensificazione dei controlli di viabilità, specie nella fascia oraria serale e notturna, tramite piani operativi.

3) AZIONI DI SAFETY IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, MUSICALI E DI INTRATTENIMENTI, ORGANIZZATE DAL COMUNE E/O PRIVATE ANCHE PATROCINATE DA SOGGETTI PUBBLICI.

Premesso che durante la stagione estiva, anche su iniziativa privata, vengono svolte diverse manifestazioni su aree pubbliche del territorio comunale;

Ritenuto necessario, in tale contesto - fermo restando le determinazioni assunte dalla Prefettura - UTG di Ragusa in materia in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica - prevedere misure generali di safety riguardanti le manifestazioni sportive, culturali, musicali e di intrattenimenti che si svolgono durante la stagione estiva 2021, precisando che le stesse saranno esplicitate nei singoli titoli abilitativi rientranti nelle competenze del Comune;

Richiamate le disposizioni operative contenute nella prefettizia di Ragusa, con particolare riguardo alle misure di safety da adottare per tutte le manifestazioni, facendo salve le competenze degli

organismi previste dalla normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze dei VV.F., del Centro Operativo Comunale (COC), del Centro Operativo Misti (COM) e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);

Dare atto che le predette disposizioni, vanno rapportate con la disciplina legislativa prevista in materia di attività di intrattenimento e spettacolo di cui al d.lgs. 25 novembre 2016 (cd. SCIA 2), così come meglio chiarito nella risoluzione n. 133759 del 06 aprile 2017 del Ministero dello Sviluppo economico;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

ORDINA

Fermo restando le competenze degli organismi previste dalla normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze dei VV.F., del Centro Operativo Comunale (COC), del Centro Operativo Misti (COM) e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e degli altri organismi specie in materia di security - tenuto conto delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica - che per tutte le manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale durante stagione estiva 2021, le Posizioni Organizzative competenti (Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo e Sport) sono tenute ad adottare, avvalendosi anche della collaborazione di tutti gli uffici comunali e, segnatamente, della Protezione Civile, le seguenti condizioni di sicurezza:

- capienza del sito ove si svolge manifestazione al fine di evitare sovraffollamenti che possono compromettere le condizioni di sicurezza, con particolare riguardo all'esistenza di vie di fuga;
- prevedere che il sito ove si svolge la manifestazione non sia interessata da autorizzazione per altro titolo occupazioni di suolo pubblico;
- il divieto assoluto di vendita e consumo di bevande di qualunque tipologia in vetro e/o lattine, nonché il divieto di vendita di alcolici e superalcolici, anche di asporto, dalle ore 20,00;
- necessità di adozione di provvedimenti viabilistici di interdizione di traffico.

In tale contesto, si dà atto che gli organizzatori dell'evento sono tenuti ad adottare le seguenti misure di salvaguardia:

- monitorare gli accessi dei luoghi in cui si svolge la manifestazione;
- percorsi separati di accesso all'area e deflusso di pubblico, indicando i varchi;
- piani di emergenza e evacuazione anche con approntamento dei mezzi antincendio e con esatta indicazione delle vie di fuga e la corretta capacità di allontanamento in forma ordinata;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento con la previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno per eventuali interventi di soccorso;
- piano di impiego di un numero adeguato di personale cd. steward in possesso dei requisiti previsti dai decreti del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, 24 febbraio 2010 e 28 luglio 2011;
- spazio di soccorso riservato alla sosta e manovra ambulanza;

- spazi e servizi di supporto accessori e funzionali all'evento e presenza del pubblico;
- presenza di un'adeguata assistenza sanitaria con indicazione dei punti di intervento e dei nosocomi di riferimento;
- presenza impianto diffusione sonora e/o visiva per eventuali avvisi ed indicazioni del pubblico.

In tale contesto, si precisa che le misure minime di safety devono essere adottate anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 che ha confermato le disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 del TULPS e pertanto:

- a) per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio si avviano con SCIA;
- b) per gli eventi che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino ad un massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24,00 del giorno di inizio devono essere autorizzati;
- c) per gli eventi di cui alla lett. a) e b) trova applicazione con riguardo alla disciplina delle emissioni sonore quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza.

4) AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

Premesso che durante la stagione estiva, i titolari dei pubblici esercizi richiedono autorizzazione per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti e che il rilascio dell'autorizzazione in materia di "piccoli trattenimenti" ex art. 124 del Regolamento di esecuzione TULPS (modificato dall'art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), fermo restando la competenza del Questore in materia di discoteca e trattenimenti danzanti, rientra nella competenza degli Enti Locali, così come è a carico di questi ultimi la disciplina della regolamentazione delle emissioni sonore;

Tenuto conto che è obbligo degli Enti Locali dotarsi di regolamento e del conseguente piano in materia acustica e che, nelle more dell'approvazione del regolamento e del piano acustico da parte del Consiglio Comunale, occorre dettare regole uniformi di comportamento con particolare riferimento ai pubblici esercizi che, per la stagione estiva 2021, intendono svolgere e/o organizzare piccoli intrattenimenti;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

Rilevato necessario dettare una disciplina uniforme alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica per:

- tutte le attività di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, evidenziando l'obbligo a carico degli stessi di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e succ. mod. relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99 a firma di un tecnico competente in acustica (iscritto all'elenco regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 447/95), ovvero di avvalersi della facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non siano superati i limiti di emissione di rumore;

- tutte le attività rumorose temporanee nei termini di cui al presente atto (a titolo meramente esemplificativo: cantiere di lavoro);

Ritenere e precisare che:

- per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa;
- è vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

ORDINA

a tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, nonché ai titolari di attività rumorosa – fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile – quanto segue:

Art. 1: Definizioni

Si definiscono:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo *D.L.gs.* 10 aprile 2006, *n.* 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

- i) valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95
- j) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- k) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- l) piccoli intrattenimenti: si intende trattenimenti musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, a condizione che l'ingresso sia libero e gratuito, che l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione, che nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc), che il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione, che il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati, ovvero non si configuri in genere l'attività di pubblico spettacolo per il quale è previsto il rilascio della licenza art. 68 del T.U.L.P.S.

Art. 2 : Valori limite assoluti e differenziali

In attesa che il Comune di Modica provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite "brevis manu" attraverso il PRG comunale.

Tabella A

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00- 22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---
* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444				
A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.				
B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all'art. 2 comma 6 della L. 447/95, iscritto negli appositi elenchi regionali. Il limite differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

- Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
- Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
- Da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 3: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

Art. 4: Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

L'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

Art. 5 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo.

Art. 6: Orario emissioni sonore pubblici esercizi

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare le seguenti fasce orarie:

Da domenica a giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,00

Venerdì (nottata venerdì su sabato) dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 02.00

Sabato (nottata di sabato su domenica) e nelle notti del 10,14,15 dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00

Agosto

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.

Art. 7: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi

Effettuata la valutazione della documentazione acustica di cui ai punti precedenti da parte del Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico, il titolare del pubblico esercizio è tenuto ad effettuare SCIA al Settore VII - Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo, Sport e Attività del tempo libero - avente ad oggetto il "piccolo intrattenimento" a condizione che:

- non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso ovvero l'aumento del costo delle consumazioni;
- non siano installate, in occasione di tale intrattenimento, apposite pedane e/o scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti;
- l'attività di pubblico esercizio rimanga comunque l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- i piccoli intrattenimenti siano destinati soltanto agli avventori dell'attività di pubblico esercizio;
- non siano apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma;
- venga rilasciata apposita dichiarazione di osservanza degli orari previsti nella presente ordinanza;
- venga rilasciata apposita dichiarazione di impegno a svolgere, durante l'esecuzione dell'attività, la verifica strumentale di compatibilità con quanto preventivamente stimato e, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico. La documentazione comprovante la verifica strumentale di cui sopra dovrà essere inviata all'ufficio di cui al comma 1, entro il termine di giorni cinque dalla data dell'evento, a pena di decadenza di validità della SCIA e conseguente applicazione delle eventuali sanzioni previste;
- indicare nominativo/i dei referenti per la Sicurezza al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, precisando che gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia.

Art. 8: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici

In conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 7, Tuel nella parte in cui dispone che "il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore

a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia -, si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.

Art. 9: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

Art. 10: Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

Art. 11: Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- b) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI Ambiente, Energia e Verde pubblico di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime;

Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

Art. 12 - Responsabilità gestore pubblico esercizio

Il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico tavoli e sedie.

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dalla data odierna, fino al 18 settembre 2021 .

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Commissariato di P.S. Modica
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Compagnia Carabinieri Modica;
- Stazioni Carabinieri Marina di Modica e Modica;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Tenenza Guardia di Finanza Modica
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Comandante Polizia Municipale Modica il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari di cui alla presente ordinanza;
- P.O. Dirigente Settore Ambiente;
- P.O. Settore Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo e Attività del tempo libero;
- P.O. Sport
- P.O. SUAP di Modica;
- P.O. Settore Tributi;
- SIAE;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città,

Il Sindaco
Ignazio Abbate

